



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori TONINI, SANTINI, ZANONI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SPOSETTI, MANDELLI, D’ALÌ, BOCCARDI, CERONI, AZZOLLINI, GUALDANI, FRAVEZZI, LANIECE, LANGELLA, MILO, Giovanni MAURO e URAS

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MAGGIO 2016

Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196,
concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione
dell’articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243

ONOREVOLI SENATORI. – Il processo di riforma dell'ordinamento contabile, avviato dopo la riforma della *governance* della finanza pubblica a livello europeo operata con la legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 – che ha introdotto nella Carta costituzionale il principio dell'equilibrio di bilancio – e proseguito con la legge rinforzata 24 dicembre 2012, n. 243, necessita di essere portato al più presto a compimento attraverso l'introduzione di modifiche e integrazioni alla legge di contabilità e finanza pubblica (legge 31 dicembre 2009, n. 196).

La vigente legge di contabilità, infatti, sebbene già più volte modificata nel corso del tempo, riflette ancora un impianto di base – che ha origine nei suoi fondamenti costituzionali – che risale ad un'epoca anteriore al verificarsi dell'avvio del citato processo di riforma.

Infatti, la mancata riproposizione nel nuovo testo dell'articolo 81 della Costituzione della disposizione secondo la quale «con la legge di bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese», nel sancire il passaggio da una concezione formale ad una concezione sostanziale della legge di bilancio, richiede di passare dal tradizionale schema normativo di finanza pubblica fondato sulla predisposizione di due distinti provvedimenti – la legge di bilancio e la legge di stabilità – ad uno schema radicalmente differente, fondato su un unico provvedimento – la legge di bilancio – che, oltre alle poste contabili, potrà anche contenere disposizioni che integrano o modificano la legislazione di entrata o di spesa, incorporando in tal modo gli attuali contenuti della legge di stabilità.

L'integrazione in un unico provvedimento dei contenuti dei disegni di legge di bilancio e di stabilità consentirà di incentrare la decisione di bilancio sull'insieme delle entrate e delle spese pubbliche, anziché sulla loro variazione al margine, come avviene attualmente, portando al centro del dibattito parlamentare le priorità dell'intervento pubblico, considerato nella sua interezza.

In questo quadro, l'articolo 15 della legge n. 243 del 2012, nel definire gli elementi essenziali che dovranno caratterizzare il contenuto della nuova legge di bilancio, rinvia le relative modalità di attuazione ad una successiva legge dello Stato.

Il presente disegno di legge pertanto ha come obiettivo principale proprio quello di definire l'articolazione della nuova legge di bilancio che, come meglio si preciserà nell'illustrare l'articolo 2, viene suddivisa in due sezioni, conformemente a quanto previsto dal citato articolo 15 della legge n. 243.

La prima sezione, che assorbe in gran parte i contenuti dell'attuale legge di stabilità, reca esclusivamente le misure tese a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica indicati nei documenti programmatici di bilancio, vale a dire il Documento di economia e finanza (DEF) e la Nota di aggiornamento dello stesso. La seconda sezione è invece dedicata alle previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e di cassa e formate sulla base del criterio della legislazione vigente e delle proposte di rimodulazioni, da introdurre secondo le condizioni e i limiti esposti nel presente disegno di legge.

Ciò premesso, si illustra di seguito il contenuto delle singole disposizioni del disegno di legge, specificando le innovazioni intro-

dotte rispetto alla vigente legge di contabilità pubblica nonché la *ratio* ad esse sottostante.

L'articolo 1 reca disposizioni sul controllo parlamentare della spesa e sul ciclo e gli strumenti della programmazione finanziaria e di bilancio.

In particolare, il comma 1 modifica l'articolo 6 della legge n. 196 del 2009 in materia di accesso alle banche di dati delle amministrazioni pubbliche, precisando che la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno accesso, sulla base di apposite intese, alle informazioni risultanti da tali banche dati e ad ogni altra fonte informativa gestita da soggetti pubblici rilevante ai fini del controllo della finanza pubblica, anche al fine di consentirne la consultazione da parte dei parlamentari.

Il successivo comma 2 novella l'articolo 7 della medesima legge di contabilità, attraverso due distinte tipologie di interventi. La prima ha la finalità di coordinare le disposizioni in materia di ciclo e strumenti della programmazione finanziaria e di bilancio con la nuova disciplina del disegno di legge di bilancio introdotta dal testo, operando modifiche di natura prevalentemente testuale che tengono conto del superamento della legge di stabilità e dell'incorporazione dei suoi contenuti all'interno della legge di bilancio. La seconda ha invece carattere sostanziale, giacché muta parzialmente i contenuti di alcuni documenti che compongono il ciclo di bilancio disciplinato dall'articolo 7 della legge di contabilità, anche al fine di tenere conto dell'evoluzione della disciplina europea, nonché i tempi di presentazione dei predetti documenti, introducendo altresì il termine del 12 ottobre per la deliberazione da parte del Consiglio dei ministri del nuovo disegno di legge di bilancio.

Al fine di tenere conto dell'evoluzione del quadro normativo europeo, il successivo comma 4 novella l'articolo 9 della legge n. 196 del 2009, in materia di rapporti con l'Unione europea in tema di finanza pub-

blica, richiamando, subito dopo il termine previsto per la presentazione in sede europea del Programma di stabilità e del Programma nazionale di riforma, anche quello previsto per la presentazione del documento programmatico di bilancio, ossia il 15 ottobre, prevedendone altresì la trasmissione alle Camere entro il termine previsto per la presentazione del disegno di legge di bilancio, in modo da colmare una lacuna dell'ordinamento contabile vigente.

Quanto alle disposizioni di coordinamento, le lettere *b)* ed *e)* del comma 2 sopprimono il riferimento alla legge di stabilità contenuto, rispettivamente, nei commi 2 e 3 dell'articolo 7. Per le medesime ragioni, il comma 3 interviene sull'articolo 8 della legge di contabilità, in materia di coordinamento della finanza pubblica degli enti territoriali, per sostituire i richiami normativi ai contenuti della legge di stabilità con quelli alla nuova legge di bilancio disciplinata dal successivo articolo 2, ed analogamente la lettera *e)* del successivo comma 5 modifica il comma 6 dell'articolo 10 della legge n. 196 del 2009, concernente il DEF e i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica.

Inoltre, la lettera *c)* del medesimo comma 5 abroga la lettera *e)* del comma 3 dell'articolo 10 della citata legge n.196, che dispone che, nell'ambito dei contenuti della seconda sezione del DEF, vi sia anche, in coerenza con gli obiettivi programmatici del Documento, «l'individuazione di regole generali sull'evoluzione della spesa delle amministrazioni pubbliche». Tale abrogazione viene disposta anche in considerazione delle specifiche regole europee di finanza pubblica, da tempo vigenti in materia.

Tra le modifiche di coordinamento normativo introdotte dall'articolo 1 vanno altresì annoverate quelle volte a coordinare la legislazione vigente non già con le modifiche introdotte dal presente disegno di legge ma con quelle inserite nell'ordinamento dalla legge rinforzata n. 243 del 2012, in re-

lazione al principio dell'equilibrio dei bilanci. Si tratta, in particolare, delle disposizioni di cui al comma 5, lettere *a)* e *f)*, che collegano gli obiettivi di finanza pubblica e le misure per realizzarli contenute nel DEF, di cui alle lettere *e)* ed *b)* del comma 2 dell'articolo 10 della legge n. 196 del 2009, al conseguimento dell'obiettivo di medio termine, previsto dall'articolo 3 della legge n. 243 del 2012, conformemente alle regole europee, e che collegano altresì l'eventuale aggiornamento di tali obiettivi, disposto dalla Nota di aggiornamento, al medesimo obiettivo di medio termine.

La lettera *a)* del comma 2 prevede che la Nota di aggiornamento del DEF debba essere presentata alle Camere entro il 30 settembre di ogni anno, anziché entro il 20 settembre. In tal modo si tiene conto del fatto che – come emerso nel corso dell'indagine conoscitiva sulle prospettive di riforma degli strumenti e delle procedure di bilancio svolta nella presente legislatura dalle Commissioni bilancio riunite della Camera e del Senato – il vigente termine del 20 settembre non consente di riportare nella Nota di aggiornamento un *set* di informazioni sui dati di finanza pubblica a consuntivo, aggiornato sulla base di quelli riportati nella seconda notifica sull'indebitamento netto e sul debito delle amministrazioni pubbliche effettuata, entro il 30 settembre, dall'ISTAT alla Commissione europea. Inoltre, il successivo comma 6, lettera *b)*, arricchisce il contenuto della Nota di aggiornamento prevedendo che essa indichi i principali ambiti di intervento della manovra di finanza pubblica per il triennio successivo, con una sintetica illustrazione degli effetti finanziari attesi dalla manovra stessa in termini di entrata e di spesa, ai fini del raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica. La lettera *c)* del medesimo comma 6 abroga la lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 10-*bis* della legge di contabilità, che richiama, tra l'altro, il contenuto del Patto di

stabilità interno da considerarsi ormai superato alla luce della disciplina sul pareggio di bilancio negli enti territoriali introdotta dalla legge n. 243 del 2012.

La nuova disciplina consentirebbe agli attori istituzionali coinvolti nel processo di formazione del bilancio – *in primis*, l'Ufficio parlamentare di bilancio – di acquisire informazioni sull'articolazione della manovra con un livello di maggior dettaglio rispetto a quello attualmente assicurato dalla Nota di aggiornamento, ai fini della validazione del quadro macroeconomico programmatico, in tempo utile per la trasmissione del Documento programmatico di bilancio, di cui tale quadro fa parte, alle autorità europee.

Allo stesso tempo la lettera *c)* del comma 2 modifica il termine di presentazione del disegno di legge di bilancio prevedendo non più un termine fisso, ma un termine mobile di dodici giorni che decorre dal 12 ottobre, ossia dal giorno ultimo previsto per la deliberazione da parte del Consiglio dei ministri del predetto disegno di legge. Il termine mobile ha infatti la funzione di consentire al Governo di completare la redazione del disegno di legge di bilancio, attraverso l'imputazione alla seconda sezione del medesimo disegno di legge degli effetti contabili delle modifiche introdotte alla legislazione vigente dalla prima sezione, come richiesto dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 243 del 2012, atteso che tale processo di imputazione richiede diversi giorni, come emerso nel corso della predetta indagine conoscitiva.

Sempre con riferimento alla presentazione del disegno di legge di bilancio, la lettera *d)* del comma 2 prevede la possibilità di derogare alla procedura dianzi delineata qualora la Nota di aggiornamento confermi gli obiettivi di finanza pubblica a suo tempo indicati nel DEF. In questo caso, infatti, il Governo potrebbe presentare il disegno di legge di bilancio contestualmente alla Nota di aggiornamento, giacché i saldi risultanti dal medesimo

simo disegno di legge risulterebbero comunque coerenti con un atto di indirizzo a suo tempo deliberato dalle Camere in occasione dell'esame del DEF. In questo modo, come emerso nell'ambito della menzionata indagine conoscitiva, si realizzerebbero sensibili vantaggi sotto il profilo procedurale, con l'accorpamento delle attività conoscitive relative all'esame della Nota di aggiornamento e del disegno di legge di bilancio. Con la soluzione prospettata rimarrebbe comunque salva, anche nel caso di conferma degli obiettivi di finanza pubblica, la possibilità da parte del Governo di ricorrere alla procedura ordinaria dianzi delineata, facendo precedere la presentazione del disegno di legge di bilancio da una deliberazione delle Camere sulla Nota di aggiornamento, come ad esempio nel caso in cui non fosse concretamente praticabile un'anticipazione della presentazione del disegno di legge di bilancio ai primi giorni di ottobre.

Inoltre, sempre per quanto riguarda i contenuti del DEF e della Nota di aggiornamento, si sistematizza la disciplina che concerne l'ipotesi in cui il Governo, in caso di eventi eccezionali, intenda discostarsi dall'obiettivo programmatico o aggiornare il piano di rientro ovvero ricorrere all'indebitamento per realizzare operazioni relative alle partite finanziarie. In tal caso si prevede che la relazione di cui al comma 3 dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012 debba essere presentata come annesso al DEF o come annesso alla Nota di aggiornamento, a seconda che i citati eventi eccezionali si verifichino nelle more della presentazione, rispettivamente, del primo o del secondo dei richiamati documenti di finanza pubblica. In particolare, nel caso della Nota di aggiornamento si prevede, al comma 6, lettera *d*), che la disciplina di tale relazione sostituisca quella di cui all'articolo 10-*bis*, comma 6, che prevede un aggiornamento dei medesimi obiettivi, la quale dovrebbe ormai considerarsi sostanzialmente superata alla luce dei

vincoli disciplinati dall'articolo 6 della legge n. 243 del 2012.

Infine, alla lettera *f*) del comma 5 viene previsto che in allegato al DEF sia presentata una relazione recante l'andamento nell'ultimo triennio degli indicatori di benessere equo e sostenibile adottati a livello internazionale nonché le previsioni riguardo alla evoluzione degli stessi nel periodo di riferimento, anche sulla base delle misure previste per il raggiungimento degli obiettivi di politica economica di cui al comma 2, lettera *f*), dell'articolo 10 della legge n. 196 del 2009 e dei contenuti dello schema del Programma nazionale di riforma, di cui al comma 5 del medesimo articolo 10, conformemente a quanto emerso nell'ambito di un'apposita indagine conoscitiva che è stata conclusa nel corso della passata legislatura dalla V Commissione (Bilancio) della Camera dei deputati. Si prevede, altresì, che con apposita relazione, da presentare alle competenti Commissioni parlamentari entro il 15 febbraio di ciascun anno, sia evidenziata l'evoluzione dell'andamento degli indicatori di benessere equo e sostenibile adottati a livello internazionale, di cui al comma 10-*bis*, sulla base degli effetti determinati dalla legge di bilancio per il triennio in corso.

L'articolo 2 interviene sui contenuti del disegno di legge di bilancio, facendo confluire in esso anche quelli attualmente recati dal disegno di legge di stabilità ed originando in tal modo un unico documento, sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 15 della legge n. 243 del 2012.

In particolare, l'articolo 2 modifica ed integra in più punti l'articolo 21 della legge n. 196 del 2009, relativo alla disciplina del bilancio di previsione, per adattarla alla nuova articolazione in due sezioni della nuova legge di bilancio.

A tal fine, al comma 1 si provvede innanzitutto all'abrogazione dell'articolo 11 della legge n. 196, del 2009, concernente la disciplina della legge di stabilità, il cui contenuto

confluisce, con alcune modifiche, nell'articolo 21.

A seguito dell'abrogazione dell'articolo 11, il comma 2 modifica il comma 3 dell'articolo 18 della legge di contabilità, sostituendo il riferimento ai saldi di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *a*) - ossia il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare, in aumento dei quali vengono portate le nuove o maggiori spese cui si riferiscono gli slittamenti di copertura a valere sui fondi speciali - con il riferimento ai medesimi saldi ora previsti all'articolo 21, comma 1-*ter*, lettera *a*).

Il successivo comma 3 definisce la struttura della nuova legge di bilancio, prevedendo alle lettere *a*) e *b*), in ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 15 della legge n. 243 del 2012, che il disegno di legge di bilancio sia articolato in due sezioni, di cui la prima dedicata esclusivamente alle misure volte a realizzare gli obiettivi programmatici di finanza pubblica, che assorbe, in gran parte, l'attuale contenuto della legge di stabilità, e la seconda dedicata, invece, alle previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e di cassa, formate sulla base della legislazione vigente.

Nella riformulazione del comma 1 dell'articolo 21 della legge n. 196 del 2009, di cui al comma 3, lettera *a*), dell'articolo 2 del disegno di legge, da un lato viene ribadita la triennialità del nuovo documento, dall'altro viene eliminato il riferimento alla legislazione vigente quale criterio di formazione della legge di bilancio, giacché tale criterio di formazione è riferibile solo ad una delle due sezioni, e precisamente la seconda, come confermato al comma 1-*sexies* dell'articolo 21, introdotto dalla lettera *b*) del predetto comma 3.

In particolare, nei nuovi commi relativi alla prima sezione del disegno di legge di bilancio, introdotti dalla lettera *b*) del menzionato comma 3 (commi da 1-*bis* a 1-*quinquies* dell'articolo 21 della legge n. 196 del

2009), viene ripresa, con alcune modifiche e adattamenti, la disciplina contenuta nel soppresso articolo 11, riguardante il contenuto della legge di stabilità.

In particolare, il comma 1-*bis* definisce il contenuto della prima sezione riprendendo quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, della legge n. 196, rispetto al quale è eliminata la parola «qualitative», posto che il disegno di legge di bilancio dovrebbe contenere solo misure che determinano effetti finanziari, in conformità a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 15 della legge n. 243 del 2012, specificando che la legge di bilancio dispone, nella prima sezione, il quadro di riferimento finanziario pluriennale e contiene le misure necessarie alla realizzazione degli obiettivi programmatici indicati dal DEF ed i loro eventuali aggiornamenti risultanti dalla relativa Nota di aggiornamento.

Con riferimento al contenuto proprio della prima sezione, nel nuovo comma 1-*ter* viene ribadito che essa deve riportare:

- il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza, per ciascun anno considerato nel bilancio pluriennale (lettera *a*), eliminando il riferimento alle regolazioni contabili e debitorie pregresse, delle quali viene data separata evidenza nel prospetto di raccordo tra il bilancio dello Stato e il conto della pubblica amministrazione contenuto nella nota tecnico-illustrativa, di cui al nuovo comma 12-*quater* dell'articolo 21 della legge n. 196;

- i fondi speciali disciplinati dall'articolo 18 della legge n. 196 del 2009 (lettera *d*), che ripropone il contenuto della lettera *c*) del comma 3 dell'articolo 11 della legge n. 196);

- l'importo massimo da destinare ai contratti del pubblico impiego e alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico (lettera

e), che ripropone il contenuto della lettera g) del comma 3 dell'articolo 11 della legge n. 196);

- le eventuali norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi la cui attuazione possa recare pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica nonché di quelli derivanti dalle sentenze definitive, ove si rendano necessarie a garanzia dei saldi di finanza pubblica (lettera f), che ripropone il disposto di cui alla lettera l) del comma 3 dell'articolo 11 della legge di contabilità), con l'aggiunta delle misure correttive relative agli scostamenti rispetto all'andamento degli oneri, per gli esercizi successivi a quello in corso, derivanti dall'attuazione di leggi recanti previsioni di spesa, in conformità alla nuova procedura prevista, per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni medesime, dalle lettere a) e c) del comma 1 del successivo articolo 3 del presente disegno di legge;

- le norme eventualmente necessarie a garantire il concorso degli enti territoriali agli obiettivi di finanza pubblica (lettera g), ai sensi della legge n. 243 del 2012, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali.

In conseguenza dell'unificazione in un unico documento degli attuali disegni di legge di stabilità e di bilancio, tra i contenuti esclusivi della prima sezione figurano altresì:

- le norme in materia di entrata e di spesa tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza nel triennio considerato dal bilancio pluriennale. Tali norme devono determinare variazioni delle previsioni di bilancio, indicate nella seconda sezione, attraverso la modifica, la soppressione o l'integrazione dei parametri previsti dalla normativa vigente che determinano l'evoluzione delle entrate e della spesa o delle autorizzazioni legislative sottostanti (lettera b). Questa disposizione è finalizzata a specificare

che le disposizioni della prima sezione possono apportare variazioni alle previsioni di bilancio contenute nella seconda sezione solo attraverso la modifica, la soppressione o l'integrazione delle norme o dei parametri stabiliti per legge che ne determinano l'evoluzione, e non attraverso una modifica diretta dell'ammontare degli stanziamenti iscritti nella seconda sezione. In sostanza, per quanto concerne le entrate la disposizione in commento presenta un contenuto analogo a quello della lettera b) del comma 3 dell'articolo 11 della legge n. 196 del 2009, rispetto al quale è stato tuttavia eliminato il riferimento espresso alle variazioni di aliquote, detrazioni e scaglioni, nonché alle altre misure che incidono sulla determinazione del *quantum* della prestazione, in relazione alle diverse tipologie di imposte, tasse e contributi, essendo tale riferimento assorbito dal più generale riferimento alla modifica dei parametri previsti dalla normativa vigente che determinano l'evoluzione delle entrate medesime. Fermi restando gli obiettivi di finanza pubblica, non viene peraltro riproposta la disposizione di cui all'articolo 11, comma 3, lettera i), della legge n. 196 del 2009, a tenore della quale la legge di stabilità indica le sole norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa.

Vengono inoltre confermate nel contenuto proprio le norme volte a rafforzare il contrasto e la prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva, nonché quelle volte a stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e contributivi (lettera c).

Sul piano del contenuto, inoltre, il nuovo comma 1-*quinquies* dell'articolo 21 della legge n. 196 del 2009 conferma l'esclusione dalla prima sezione delle norme di delega e di quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, nonché degli interventi di natura localistica o microsettoriale, conformemente a quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, terzo periodo, della legge n. 243 del 2012, nonché delle norme che dispon-

gono la variazione diretta delle previsioni di entrata o di spesa contenute nella seconda sezione del disegno di legge di bilancio. Tale ultimo divieto si ricollega, invece, direttamente alla previsione di cui si è detto in precedenza, secondo la quale le norme contenute nella prima sezione possono determinare variazioni delle previsioni di bilancio, indicate nella seconda sezione, solo attraverso la modifica, la soppressione o l'integrazione dei parametri previsti dalla normativa vigente che determinano l'evoluzione delle entrate e della spesa o delle autorizzazioni legislative sottostanti.

Non sono invece riproposte, quale contenuto esclusivo della prima sezione del nuovo documento di bilancio, le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, lettere *d*), *e*), *f*) ed *h*), della legge n. 196, che prevedono, in particolare, la determinazione degli importi delle leggi di spesa permanente, la riduzione di autorizzazioni legislative di spesa di parte corrente nonché le variazioni delle leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, di cui rispettivamente alle tabelle C, D ed E della attuale legge di stabilità. La mancata riproposizione va ricondotta al fatto che, nell'impianto organico del presente disegno di legge, tali determinazioni sono «spostate» nell'ambito della seconda sezione del nuovo disegno di legge di bilancio (si vedano le modifiche apportate in tal senso all'articolo 23 della legge n. 196, ed in particolare il nuovo comma 3-*bis* introdotto dal successivo comma 5, lettera *c*), dell'articolo 2 del presente disegno di legge).

La lettera *f*) del comma 3 dell'articolo 2, che introduce il comma 12-*bis* dell'articolo 21 della legge n. 196 del 2009, prevede che il nuovo disegno di legge di bilancio unificato sia corredato di una relazione tecnica che deve contenere, oltre alla quantificazione degli effetti finanziari derivanti da ciascuna disposizione normativa introdotta nell'ambito della prima sezione, anche i criteri principali utilizzati per la formulazione,

sulla base della legislazione vigente, delle previsioni di entrata e di spesa contenute nella seconda sezione, nonché elementi di informazione che diano conto della coerenza tra il saldo netto da finanziare programmatico e l'indebitamento programmatico contenuto nella Nota di aggiornamento del DEF.

Tale comma, in sostanza, è volto a prevedere l'obbligo di presentazione della relazione tecnica, non solo con riferimento alla prima sezione, come prescritto espressamente dall'articolo 15, comma 7, della legge n. 243 del 2012, ma anche con riguardo alla seconda sezione, in modo da consentire di valutare l'attendibilità dei criteri utilizzati per l'elaborazione delle previsioni di entrata e di spesa, che rappresentano la base su cui si innesta la parte dispositiva della manovra.

Inoltre la medesima disposizione, laddove prevede l'indicazione di elementi di informazione che diano conto della coerenza tra il saldo netto da finanziare programmatico e l'indebitamento programmatico, contenuto nella Nota di aggiornamento del DEF, si collega sia con quanto previsto dall'articolo 21, comma 1-*quater*, il quale stabilisce che le nuove o maggiori spese disposte alla prima sezione non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime, tanto correnti quanto in conto capitale, incompatibili con gli obiettivi programmatici fissati nel DEF, come risultante dalle conseguenti deliberazioni parlamentari, sia con l'eliminazione del riferimento alla copertura finanziaria dell'attuale legge di stabilità, posto che per la legge di bilancio non è previsto un autonomo prospetto di copertura. L'articolo 14 della legge n. 243 del 2012, infatti, regola solo il principio dell'equilibrio del bilancio dello Stato che viene assicurato in corrispondenza di un valore del saldo netto da finanziare o da impiegare coerente con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica.

Dal punto di vista tecnico, conseguentemente, non sarà necessario prevedere, come accade per l'attuale legge di stabilità, un

autonomo prospetto di copertura che assicuri, in termini di saldo netto da finanziare, la compensazione delle innovazioni disposte dalla prima sezione per le partite correnti.

Come segnalato sul punto nelle conclusioni dell'indagine conoscitiva più volte citata, ciò non implica tuttavia l'eliminazione del divieto di dequalificazione della spesa nel corso dell'esame della manovra, posto che la coerenza del saldo netto con i saldi programmatici della pubblica amministrazione dipende non solo dall'ammontare della manovra, ma anche dalla sua composizione, e in particolare dalla ripartizione degli oneri tra oneri correnti e oneri di conto capitale. Appare quindi necessario continuare a prevedere regole che escludano la possibilità di un peggioramento del saldo di parte corrente nel corso dell'esame parlamentare, assumendo come punto di riferimento, ai fini della determinazione dell'ammontare di tale peggioramento, non già il saldo corrente dell'esercizio precedente, come avviene a legislazione vigente, ma quello risultante dalla proposta del Governo, stante la coerenza di quest'ultima con i documenti programmatici. Della coerenza tra il saldo netto da finanziare e gli obiettivi programmatici per la pubblica amministrazione viene dato conto sia con la relazione tecnica al disegno di legge di bilancio, come previsto a tal fine dal nuovo comma 12-*bis*, lettera *c*), dell'articolo 21 della legge n. 196 del 2009, sia con la nota tecnico-illustrativa ai sensi del nuovo comma 12-*quater*, lettera *a*), del medesimo articolo.

Alla relazione tecnica, come previsto dalla lettera *f*) del comma 3 che introduce il nuovo comma 12-*ter* dell'articolo 21 della legge n. 196 del 2009, sono allegati un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari derivanti da ciascuna disposizione normativa introdotta nell'ambito della prima sezione nonché un prospetto riassuntivo degli effetti finanziari derivanti dalle riprogrammazioni, rifinanziamenti e definanziamenti apportati alla legislazione vigente nell'ambito della

seconda sezione, variazioni sostanzialmente disposte a legislazione vigente con le tabelle C, D ed E allegate alla legge di stabilità. Analogamente, saranno allegati alla relazione tecnica i medesimi prospetti aggiornati sulla base delle modifiche apportate dal Parlamento al disegno di legge.

Il comma 12-*quater* già citato, introdotto dalla medesima lettera *f*) del comma 3 dell'articolo 2, disciplina il contenuto della nota tecnico-illustrativa quale documento conoscitivo di raccordo tra il disegno di legge di bilancio e il conto economico delle amministrazioni pubbliche, che espone, in coerenza con quanto attualmente disciplinato dall'articolo 11, comma 9, della legge di contabilità, i contenuti della manovra, i relativi effetti sui saldi di finanza pubblica articolati nei vari settori di intervento e i criteri utilizzati per la quantificazione degli stessi, nonché le previsioni del conto economico delle amministrazioni pubbliche secondo quanto previsto all'articolo 10, comma 3, lettera *b*), della legge n. 196 del 2009, e del conto di cassa delle medesime, integrate con gli effetti delle modificazioni proposte con il disegno di legge di bilancio per il triennio di riferimento. La nota, rispetto all'attuale contenuto, riporta altresì elementi di dettaglio sulla coerenza del saldo netto da finanziare con gli obiettivi programmatici.

Il nuovo comma 12-*quinquies* prevede, inoltre, che la nota sia aggiornata in relazione alle modifiche apportate dal Parlamento al disegno di legge di bilancio nel corso dell'esame parlamentare.

Il comma 1-*sexies* dell'articolo 21 della legge n. 196 del 2009, introdotto dalla lettera *b*) del comma 3 dell'articolo 2 del disegno di legge, riguarda la seconda sezione del disegno di legge di bilancio, formata non solo sulla base della legislazione vigente e tenuto conto dei parametri indicati nel DEF, come attualmente già previsto per il disegno di legge di bilancio dall'articolo 21, comma, 1, della legge di contabilità,

ma anche sulla base dell'aggiornamento delle previsioni relative alle spese per oneri inderogabili e fabbisogno e delle rimodulazioni proposte, per i fattori legislativi, ai sensi dell'articolo 23.

La seconda sezione riprende, in sostanza, i contenuti del disegno di legge del bilancio di previsione, di cui ai commi 2 e seguenti dell'articolo 21 della legge di contabilità, senza integrazioni rilevanti. Le modifiche apportate al comma 2 dell'articolo 21 dalla lettera *c)* del comma 3 dell'articolo 2 del disegno di legge sono per lo più finalizzate al coordinamento del testo con le modifiche sopra descritte relative al nuovo documento di bilancio.

La successiva lettera *d)* del comma 3 dell'articolo 2 del disegno di legge integra l'articolo 21, comma 11, della legge di contabilità, prevedendo che anche il prospetto di riconciliazione del *budget* dei costi, volto a collegare le previsioni economiche alle previsioni finanziarie di bilancio, di cui alla lettera *f)* del medesimo comma 11, sia aggiornato a seguito dell'approvazione della legge di bilancio.

Le ulteriori novelle apportate all'articolo 21 della legge n. 196 del 2009 dalle lettere *g)* e *h)* del comma 3 dell'articolo 2 del disegno di legge sono funzionali al coordinamento del testo a seguito dell'introduzione della nuova struttura del bilancio. In particolare, la lettera *g)* abroga il comma 16 dell'articolo 21, che reca l'indicazione dell'importo massimo di emissione di titoli di Stato, attualmente contenuta in apposita norma della legge che approva il bilancio di previsione, posto che tale disposizione viene ora trasferita tra i contenuti della seconda sezione, al nuovo comma 11-*ter* dell'articolo 21, introdotto dalla lettera *e)* del comma 3 del medesimo articolo 2 del disegno di legge. La lettera *h)*, invece, reca modifiche di carattere formale al comma 17 dell'articolo 21 della legge n. 196 del 2009, riguardo ai tempi di emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle

finanze per la ripartizione delle unità di voto parlamentare in capitoli ai fini della gestione e della rendicontazione.

Il comma 4 dell'articolo 2 abroga l'articolo 22 della legge n. 196 del 2009, recante il bilancio pluriennale, giacché il nuovo disegno di legge di bilancio, articolato in due sezioni e riferito ad un periodo pluriennale, ne assorbe sostanzialmente i contenuti.

Il comma 5 dell'articolo 2 del disegno di legge integra in più punti l'articolo 23 della legge n. 196 del 2009, concernente il processo di formazione del bilancio di previsione, ampliando la flessibilità in sede di predisposizione della seconda sezione del disegno di legge di bilancio.

In particolare, la lettera *a)* del comma 5 riformula il comma 1 dell'articolo 23, relativo alla formulazione da parte dei Ministri degli schemi degli stati di previsione della seconda sezione del disegno di legge di bilancio, eliminando il vincolo secondo il quale le proposte di rimodulazione delle risorse finalizzate alla realizzazione di obiettivi del dicastero siano ammesse solo tra programmi appartenenti alla medesima missione di spesa.

La lettera *b)* del comma 5 dell'articolo 2 novella il comma 3 dell'articolo 23 della legge di contabilità, prevedendo che, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, per motivate esigenze, all'interno di ciascuno stato di previsione, con la seconda sezione possano essere in primo luogo rimodulate in via compensativa le dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi, nonché alle autorizzazioni di spesa per l'adeguamento delle dotazioni di competenza e di cassa a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti, restando comunque precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti. Si ricorda che la rimodulazione in via compensativa delle dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi tra le missioni di ciascuno stato di previsione è riconosciuta dalla vigente disciplina contabile solo nell'ambito di un singolo programma

o fra programmi della stessa missione di spesa.

Si evidenzia, peraltro, che la più ampia facoltà prevista dal presente disegno di legge è stata già concessa alle amministrazioni centrali in deroga alle vigenti norme di contabilità per il triennio 2011-2013 ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, ed è stata poi prorogata con successivi interventi legislativi fino al 2016. Come detto, resta in ogni caso confermata la preclusione dell'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per il finanziamento di spese correnti.

In secondo luogo, si prevede che possano essere rifinanziati, definanziati e riprogrammati, per un periodo temporale anche pluriennale, gli stanziamenti di parte corrente e in conto capitale previsti a legislazione vigente.

Tale disposizione, in sostanza, è finalizzata a collocare nell'ambito della seconda sezione del disegno di legge di bilancio la determinazione degli importi delle leggi di spesa permanente, la riduzione di autorizzazioni legislative di spesa di parte corrente nonché le variazioni delle leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, ora riservate alle tabelle C, D ed E della legge di stabilità, ai sensi del vigente articolo 11, comma 3, lettere *d)*, *e)* ed *f)*, della legge n. 196, le cui norme sono qui riproposte.

È prevista peraltro esplicita evidenza contabile - ai sensi del successivo comma 3-ter dell'articolo 23, introdotto dalla lettera *c)* del comma 5 dell'articolo 2 del disegno di legge - delle variazioni relative alle autorizzazioni legislative di spesa effettuate ai sensi del comma 3, sia di quelle compensative di cui alla lettera *a)* del medesimo comma 3, come peraltro già previsto dalla normativa contabile vigente (nell'apposito allegato 1 a ciascuno stato di previsione della spesa), sia dei rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni di cui alla successiva lettera

b), attraverso appositi allegati conoscitivi al disegno di legge di bilancio. Tali allegati sono aggiornati all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i due rami del Parlamento.

Le attuali tabelle della legge di stabilità, dunque, non sarebbero più rappresentate in via autonoma, ma verrebbero riassorbite negli ordinari stanziamenti di bilancio e manterrebbero una separata evidenza solo per finalità conoscitive in appositi allegati.

La medesima lettera *c)* del comma 5 dell'articolo 2 del disegno di legge, introducendo il comma 3-bis dell'articolo 23 della legge n. 196 del 2009, prevede altresì che con la seconda sezione del disegno di legge di bilancio possono essere disposte anche regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge di bilancio dalle leggi vigenti.

Infine, la lettera *d)* del comma 5 dell'articolo 2 del disegno di legge, al fine di tener conto della soppressione del disegno di legge di stabilità, reca l'abrogazione del comma 5 dell'articolo 23 della legge n. 196 del 2009, che stabilisce che la legge di bilancio è formata apportando agli schemi degli stati di previsione di entrata e di spesa le variazioni determinate dalla legge di stabilità.

L'articolo 3 reca modifiche all'articolo 17 della legge n. 196 del 2009, in materia di copertura finanziaria delle leggi di spesa. In particolare, le lettere *a)*, *c)* e *d)* disciplinano una nuova procedura per la compensazione degli oneri che eccedono le previsioni di spesa, provvedendo al superamento delle cosiddette clausole di salvaguardia, conformemente a quanto emerso nel corso della sopra citata indagine conoscitiva, e introducendo una disciplina *standard* applicabile in caso di andamento degli oneri non in linea con le previsioni. In particolare, la nuova procedura delineata dalle disposizioni in commento è volta a sanare anche talune criticità insite nella procedura vigente ed emerse nell'ambito della più volte citata indagine conoscitiva, laddove si è posto l'ac-

cento sul fatto che le clausole di salvaguardia nel corso del tempo si sono spesso concretizzate non in misure automaticamente applicabili in caso di sfioramento rispetto alle previsioni di spesa, ma nel rinvio a successivi decreti ministeriali che rideterminano i parametri sottostanti la spesa oggetto di previsione o l'ammontare di talune imposte. In particolare, si è rilevato che la predetta rideterminazione dei parametri attraverso provvedimenti di carattere amministrativo suscita non poche perplessità non solo per il rango secondario dello strumento normativo utilizzato, ma anche perché suscettibile di determinare una situazione di oggettiva incertezza in merito alla portata dei benefici concessi per legge, che spesso si sostanziano in veri e propri diritti soggettivi.

La nuova procedura delineata dalle disposizioni in commento affida al Ministero dell'economia e delle finanze il compito di provvedere al monitoraggio degli oneri sulla base degli elementi di informazione trasmessi dal Ministero competente, al fine di prevenire il verificarsi di eventuali scostamenti dell'andamento degli oneri rispetto alle previsioni di spesa. Qualora siano in procinto di verificarsi gli scostamenti di cui al comma 12, il Ministro dell'economia e delle finanze, in attesa delle misure correttive di cui al comma 12-ter, con proprio decreto da trasmettere alle Camere, sospende l'efficacia, per l'esercizio in corso, delle disposizioni che recano le previsioni di spesa, salvo che gli scostamenti previsti non possano essere compensati a valere sullo stato di previsione del Ministero competente. In tale ultimo caso, ai fini della compensazione degli effetti finanziari che eccedono le previsioni di spesa, il Ministro dell'economia e delle finanze dispone, con proprio decreto, sentito il Ministro competente, la riduzione per un corrispondente importo di dotazioni finanziarie iscritte nell'ambito dello stato di previsione dell'amministrazione competente, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del comma 5 dell'articolo

21. Il decreto di cui al precedente periodo è trasmesso alle Camere corredato di apposita relazione che espone le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri previsti dalle predette leggi. Nel caso di scostamenti che determinino effetti non compensabili nel corso dell'esercizio con le suddette misure, si provvede ai sensi del comma 13 dell'articolo 17, ossia attraverso tempestive iniziative legislative.

Per gli esercizi successivi a quello in corso si provvede attraverso le misure correttive di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera f) — introdotto dall'articolo 2, comma 3, lettera b), del presente disegno di legge — adottando prioritariamente quelle di carattere normativo.

La lettera b) del comma 1 dello stesso articolo 3 interviene invece sulle modalità di copertura delle leggi di spesa prevedendo, in via generale, l'esclusione della possibilità di ricorrere a coperture a valere su specifiche autorizzazioni di spesa che dovrebbero essere destinate a finalità indicate dai contribuenti all'atto del prelievo fiscale. Si fa riferimento, in particolare, all'introduzione del divieto di utilizzo della quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche devoluta alla diretta gestione statale, posto che tale utilizzo mette in luce una contraddizione profonda del nostro ordinamento che, da un lato, affida a decisioni consapevoli dei contribuenti la destinazione di quote delle risorse prelevate agli stessi e, dall'altro, a causa di un'evidente lacuna normativa, non prevede nella disciplina contabile un preciso divieto che impedisca l'utilizzo di tali risorse per finalità diverse. Analoghi divieti, peraltro, viene previsto anche per la quota del cinque per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche che i contribuenti destinano al finanziamento della ricerca scientifica e universitaria, delle ONLUS e di altri organismi che svolgono attività sociali di particolare ri-

lievo, per la parte delle risorse effettivamente utilizzate sulla base delle scelte dei contribuenti.

L'articolo 4 interviene in ordine alla classificazione economica delle spese, disciplinando espressamente la classificazione già di fatto presente nei quadri riassuntivi del bilancio. Il comma 1 apporta, infatti, un'integrazione all'articolo 25 della legge n. 196 del 2009, relativo alla classificazione delle entrate e delle spese del bilancio dello Stato, specificando che, ai fini della classificazione economica, le spese sono ripartite in titoli a seconda che siano di natura corrente, in conto capitale o necessarie per il rimborso di prestiti.

Il comma 2 interviene sull'articolo 30 della legge di contabilità, in materia di leggi di spesa pluriennale e a carattere permanente, con correzioni formali necessarie per adeguarlo alla soppressione dell'articolo 11, recante la disciplina del disegno di legge di stabilità. In particolare la lettera *a*) modifica il comma 6 dell'articolo 30, recante, ai fini dell'individuazione degli oneri delle leggi di spesa a carattere permanente, un rinvio all'articolo 11, comma 3, lettera *d*): tale rinvio viene ora sostituito da quello all'articolo 23, comma 3, lettera *b*), come novellato dal presente disegno di legge, nel quale si affida alla seconda sezione del disegno di legge di bilancio la proposizione, per periodi temporali anche pluriennali, di modifiche degli stanziamenti di bilancio relativi a spese sia di parte corrente sia di conto capitale. La lettera *b*), invece, abroga il comma 7 dell'articolo 30 della stessa legge n. 196, che prevede un apposito allegato informativo riguardo ai residui di stanziamento relativi alle spese in conto capitale, in considerazione delle modifiche previste alla disciplina contabile vigente dall'atto del Governo n. 265, recante Disposizioni in materia di riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa in attuazione dell'articolo 42 della legge 31 dicembre

2009, n. 196, che dovrebbero portare ad un sostanziale superamento di tale categoria di residui.

Le lettere *a*) e *b*) del comma 1 dell'articolo 5 del disegno di legge modificano rispettivamente i commi 1 e 3 dell'articolo 33 della legge n. 196 del 2009. In particolare, la lettera *a*) precisa che le previsioni di bilancio e le dotazioni finanziarie contenute nel disegno di legge di assestamento sono riferite alla legislazione vigente, al fine di evidenziare che il citato disegno di legge non può innovare la legislazione vigente. Come è emerso, infatti, nel corso della più volte menzionata indagine conoscitiva, il carattere sostanziale della legge di bilancio non può essere esteso alla legge di assestamento, la quale, quindi, verrebbe ad assumere caratteristiche e contenuti analoghi alla seconda sezione della nuova legge di bilancio. La successiva lettera *b*) prevede invece che con il disegno di legge di assestamento possano essere proposte, limitatamente all'esercizio in corso, variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente, anche relative ad unità di voto diverse, conformemente a quanto previsto dall'articolo 15, comma 9, della legge n. 243 del 2012.

Con la lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 5 del disegno di legge vengono infine aggiunti i commi *4-bis* e *4-ter* all'articolo 33 della legge n. 196 del 2009. In particolare, il comma *4-bis* prevede che il disegno di legge di assestamento sia corredato di una relazione tecnica in cui si dà conto della coerenza del valore del saldo netto da finanziare o da impiegare con gli obiettivi programmatici definiti dal DEF, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera *e*). Tale relazione è aggiornata all'atto del passaggio del provvedimento tra i due rami del Parlamento.

Il comma *4-ter*, invece, prevede che il *budget* dei costi contenuto nello stato di previsione di ciascuna amministrazione, previsto dall'articolo 21, comma 11, lettera *f*),

sia aggiornato sulla base del disegno di legge di assestamento e, successivamente, sulla base delle eventuali modifiche apportate al medesimo disegno di legge a seguito dell'esame parlamentare.

L'articolo 6 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal disegno di legge, pari a euro 3.010.000 per l'anno 2016, a euro 2.540.000 per l'anno 2017 e a euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2018, provvedendo, quanto a euro 975.000 per l'anno 2016, mediante utilizzo delle risorse

autorizzate dall'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, quanto a euro 2.015.000 per l'anno 2016 e a euro 2.540.000 per l'anno 2017, a valere sulle risorse previste dalla delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015 e, quanto a euro 20.000 per l'anno 2016 e a euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

(Controllo parlamentare della spesa, ciclo e strumenti della programmazione finanziaria e di bilancio)

1. All'articolo 6, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole da: «hanno accesso» fino alle fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «hanno accesso, sulla base di apposite intese, alle informazioni risultanti da banche di dati delle amministrazioni pubbliche e ad ogni altra fonte informativa gestita da soggetti pubblici rilevante ai fini del controllo della finanza pubblica, anche al fine di consentirne la consultazione da parte dei membri del Parlamento».

2. All'articolo 7 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera b), le parole: «20 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre»;

b) al comma 2, la lettera c) è abrogata;

c) al comma 2, lettera d), le parole: «da presentare alle Camere entro il 15 ottobre di ogni anno» sono sostituite dalle seguenti: «da deliberare entro il 12 ottobre di ogni anno con riferimento al triennio successivo e da presentare alle Camere entro i successivi dodici giorni, salvo quanto previsto dal comma 2-bis»;

d) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Qualora la Nota di aggiornamento del DEF confermi gli obiettivi programmatici di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e), il disegno di legge del bilancio dello Stato può essere presentato alle Camere con-

testualmente alla predetta Nota entro il 30 settembre»;

e) al comma 3, le parole: «lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*» sono sostituite dalle seguenti: «lettere *a)*, *b)*, *d)* ed *e)*».

3. All'articolo 8 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «dell'articolo 11, comma 3, lettera *m)*» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 21, comma 1-ter, lettera *g)*»;

b) al comma 4, le parole: «legge di stabilità» sono sostituite dalle seguenti: «prima sezione della legge di bilancio».

4. All'articolo 9 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*I-bis.* Il progetto di documento programmatico di bilancio per l'anno successivo, di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, è presentato alla Commissione europea e all'Eurogruppo entro il 15 ottobre ed è trasmesso alle Camere entro il termine previsto per la presentazione del disegno di legge di bilancio».

5. All'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera *e)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 243»;

b) al comma 2, lettera *f)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 243»;

c) al comma 3, la lettera *e)* è abrogata;

d) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Qualora, prima della presentazione del DEF, si verificano gli eventi eccezionali e gli scostamenti dall'obiettivo programmatico strutturale, di cui all'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, la relazione di cui al comma 3 del medesimo articolo 6 è presentata alle Camere come annesso al DEF»;

e) al comma 6, le parole: «all'articolo 11, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 21, comma 1-bis, secondo periodo»;

f) dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:

«10-bis. In apposito allegato al DEF sono riportati l'andamento nell'ultimo triennio degli indicatori di benessere equo e sostenibile adottati a livello internazionale nonché le previsioni relative all'evoluzione degli stessi nel periodo di riferimento, anche sulla base delle misure previste per il raggiungimento degli obiettivi di politica economica di cui al comma 2, lettera f), e dei contenuti dello schema del Programma nazionale di riforma, di cui al comma 5.

10-ter. Con apposita relazione, da presentare alle competenti Commissioni parlamentari entro il 15 febbraio di ciascun anno, è evidenziata l'evoluzione dell'andamento degli indicatori di benessere equo e sostenibile adottati a livello internazionale di cui al comma 10-bis, sulla base degli effetti determinati dalla legge di bilancio per il triennio in corso»;

g) il comma 11 è abrogato.

6. All'articolo 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3,

comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 243»;

b) al comma 1, dopo la lettera *c)* è inserita la seguente:

«*c-bis)* l'indicazione dei principali ambiti di intervento della manovra di finanza pubblica per il triennio successivo, con una sintetica illustrazione degli effetti finanziari attesi dalla manovra stessa in termini di entrata e di spesa, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui alla lettera *a)*»;

c) al comma 1, la lettera *d)* è abrogata;

d) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Qualora, prima della presentazione della Nota di aggiornamento del DEF, si verificano gli eventi eccezionali e gli scostamenti dall'obiettivo programmatico strutturale, di cui all'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, la relazione di cui al comma 3 del medesimo articolo 6 è presentata alle Camere come annesso alla Nota di aggiornamento del DEF».

Art. 2.

(Bilancio di previsione)

1. L'articolo 11 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è abrogato.

2. All'articolo 18, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: «dall'articolo 11, comma 3, lettera *a)*» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 21, comma 1-*ter*, lettera *a)*».

3. All'articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il disegno di legge del bilancio di previsione si riferisce ad un periodo triennale e si compone di due sezioni»;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-*bis*. La prima sezione del disegno di legge di bilancio dispone annualmente il

quadro di riferimento finanziario e provvede alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi. Essa contiene, per ciascun anno del triennio di riferimento, le misure quantitative necessarie a realizzare gli obiettivi programmatici indicati all'articolo 10, comma 2, e i loro eventuali aggiornamenti ai sensi dell'articolo 10-bis.

1-ter. La prima sezione del disegno di legge di bilancio contiene esclusivamente:

a) la determinazione del livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza e di cassa, per ciascun anno del triennio di riferimento, in coerenza con gli obiettivi programmatici del saldo del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 10, comma 2;

b) norme in materia di entrata e di spesa che determinano effetti finanziari, con decorrenza nel triennio di riferimento, sulle previsioni di bilancio indicate nella seconda sezione o sugli altri saldi di finanza pubblica, attraverso la modifica, la soppressione o l'integrazione dei parametri che regolano l'evoluzione delle entrate e della spesa previsti dalla normativa vigente o delle sottostanti autorizzazioni legislative;

c) le norme volte a rafforzare il contrasto e la prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva, nonché quelle volte a stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e contributivi;

d) gli importi dei fondi speciali previsti dall'articolo 18 e le corrispondenti tabelle;

e) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascun anno del triennio di riferimento, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 301 marzo 2001, n. 165, e alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico. Il suddetto importo, per

la parte non utilizzata al termine dell'esercizio, è conservato nel conto dei residui fino alla sottoscrizione dei relativi contratti di lavoro o all'emanazione dei provvedimenti negoziali;

f) eventuali norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi di cui all'articolo 17, commi 12 e 13, e, qualora si rendano necessarie a garanzia dei saldi di finanza pubblica, misure correttive degli effetti finanziari derivanti dalle sentenze definitive di cui al medesimo comma 13 dell'articolo 17;

g) le norme eventualmente necessarie a garantire il concorso degli enti territoriali agli obiettivi di finanza pubblica, ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

1-quater. Le nuove o maggiori spese disposte dalla prima sezione del disegno di legge di bilancio non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime, sia correnti sia in conto capitale, incompatibili con gli obiettivi determinati ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera e), nel DEF, come risultante dalle conseguenti deliberazioni parlamentari.

1-quinquies. Ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, la prima sezione del disegno di legge di bilancio non può in ogni caso contenere norme di delega, di carattere ordinamentale o organizzatorio, né interventi di natura localistica o microsettoriale ovvero norme che dispongono la variazione diretta delle previsioni di entrata o di spesa contenute nella seconda sezione del predetto disegno di legge.

1-sexies. La seconda sezione del disegno di legge di bilancio è formata sulla base della legislazione vigente, tenuto conto dei parametri indicati nel DEF, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera c), dell'aggiornamento delle previsioni per le spese per oneri inderogabili e fabbisogno e delle rimodulazioni proposte ai sensi dell'articolo 23»;

c) al comma 2, le parole: «Il disegno di legge di bilancio di previsione» sono sostituite dalle seguenti: «La seconda sezione del disegno di legge di bilancio» e dopo le parole «l'entrata e,» è inserita la seguente: «distintamente»;

d) al comma 11, alinea, le parole: «per le lettere a), b), c), d) ed e)» sono soppresse;

e) dopo il comma 11-*bis* è inserito il seguente:

«11-*ter*. Nella seconda sezione del disegno di legge di bilancio è annualmente stabilito, per ciascun anno del triennio di riferimento, in relazione all'indicazione del fabbisogno del settore statale effettuata ai sensi dell'articolo 10-*bis*, comma 1, lettera b), l'importo massimo di emissione di titoli dello Stato, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare»;

f) il comma 12 è sostituito dai seguenti:

«12. Gli effetti finanziari derivanti dalle modifiche apportate alla prima sezione del disegno di legge di bilancio nel corso dell'esame parlamentare sono integrati nella seconda sezione attraverso un'apposita nota di variazioni.

12-*bis*. Il disegno di legge di bilancio è corredato di una relazione tecnica, recante:

a) la quantificazione degli effetti finanziari derivanti da ciascuna disposizione normativa introdotta nell'ambito della prima sezione;

b) i criteri essenziali utilizzati per la formulazione, sulla base della legislazione vigente, delle previsioni di entrata e di spesa contenute nella seconda sezione;

c) elementi di informazione che diano conto della coerenza del valore programmatico del saldo netto da finanziare o da impiegare con gli obiettivi programmatici di cui all'articolo 10-*bis*, comma 1.

12-*ter*. Alla relazione tecnica prevista dal comma 12-*bis* sono allegati, a fini conoscitivi, per il triennio di riferimento, un pro-

spetto riepilogativo degli effetti finanziari derivanti da ciascuna disposizione normativa introdotta nell'ambito della prima sezione ai sensi del presente articolo e un prospetto riassuntivo degli effetti finanziari derivanti dalle riprogrammazioni e dalle variazioni quantitative, disposte nella seconda sezione ai sensi dell'articolo 23, comma 3, sul saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, sul saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e sull'indebitamento netto del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche. Tali prospetti sono aggiornati al passaggio dell'esame del disegno di legge di bilancio tra i due rami del Parlamento.

12-quater. Al disegno di legge di bilancio è allegata una nota tecnico-illustrativa con funzione di raccordo, a fini conoscitivi, tra il medesimo disegno di legge di bilancio e il conto economico delle pubbliche amministrazioni. In particolare, essa indica:

a) elementi di dettaglio sulla coerenza del valore programmatico del saldo netto da finanziare o da impiegare con gli obiettivi programmatici di cui all'articolo 10-bis, comma 1, dando separata evidenza alle regolazioni contabili e debitorie pregresse;

b) i contenuti della manovra, i relativi effetti sui saldi di finanza pubblica articolati nei vari settori di intervento e i criteri utilizzati per la quantificazione degli stessi;

c) le previsioni del conto economico delle amministrazioni pubbliche, secondo quanto previsto all'articolo 10, comma 3, lettera b), e del conto di cassa delle medesime amministrazioni pubbliche, integrate con gli effetti delle modificazioni proposte con il disegno di legge di bilancio per il triennio di riferimento.

12-quinquies. La nota tecnico-illustrativa di cui al comma 12-quater è aggiornata al passaggio dell'esame del disegno di legge di bilancio tra i due rami del Parlamento»;

g) il comma 16 è abrogato.

h) al comma 17, le parole: «Alla data di entrata in vigore della legge di bilancio,»

sono soppresse e dopo le parole: «le unità di voto parlamentare» sono inserite le seguenti: «della legge di bilancio».

4. L'articolo 22 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è abrogato.

5. All'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: «In sede di formulazione» fino a «Ministero dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini della definizione del disegno di legge di bilancio, in sede di formulazione degli schemi degli stati di previsione della seconda sezione del medesimo disegno di legge, tenuto conto delle istruzioni fornite annualmente con apposita circolare dal Ministero dell'economia e delle finanze» e le parole da: «tra programmi appartenenti alla medesima missione di spesa» fino alla fine del comma sono soppresse;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Con la seconda sezione del disegno di legge di bilancio, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, per motivate esigenze, all'interno di ciascuno stato di previsione, possono essere:

a) rimodulate in via compensativa le dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), nonché alle autorizzazioni di spesa per l'adeguamento delle dotazioni di competenza e di cassa a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti, restando comunque precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti;

b) rifinanziati, definanziati e riprogrammati, per un periodo temporale anche pluriennale, gli stanziamenti di parte corrente e in conto capitale previsti a legislazione vigente»;

c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Con la seconda sezione del disegno di legge di bilancio possono essere di-

sposte anche regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge di bilancio dalle leggi vigenti.

3-ter. In appositi allegati conoscitivi al disegno di legge di bilancio sono indicate, per ciascun Ministero e per ciascun programma, le autorizzazioni legislative di spesa di cui si propone la modifica ai sensi del presente articolo e i corrispondenti importi. Tali allegati sono aggiornati al passaggio dell'esame del disegno di legge tra i due rami del Parlamento»;

d) il comma 5 è abrogato.

Art. 3.

(Copertura finanziaria delle leggi)

1. All'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole da: «definendo una specifica» fino a «la clausola di salvaguardia deve» sono sostituite dalle seguenti: «provvedendo, ai sensi dei commi 12-*bis* e 12-*ter*, alla compensazione degli eventuali effetti che eccedano le previsioni medesime, in modo da»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1.1.* In ogni caso, per la copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri ovvero minori entrate non possono essere utilizzate le risorse derivanti dalla quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche attribuita alla diretta gestione statale ai sensi dell'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, né quelle derivanti dall'autorizzazione di spesa concernente la quota del cinque per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che risultino effettivamente utilizzate sulla base delle scelte dei contribuenti»;

c) il comma 12 è sostituito dai seguenti:

«12. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle informazioni trasmesse dai Ministeri competenti, provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dalle leggi che indicano le previsioni di spesa di cui al comma 1, al fine di prevenire il verificarsi di eventuali scostamenti dell'andamento dei medesimi oneri rispetto alle previsioni.

12-bis. Qualora siano in procinto di verificarsi gli scostamenti di cui al comma 12, il Ministro dell'economia e delle finanze, in attesa delle misure correttive di cui al comma 12-ter, con proprio decreto da trasmettere alle Camere, sospende, per l'esercizio in corso, l'efficacia delle disposizioni che recano le previsioni di spesa, salvo che gli scostamenti previsti possano essere compensati a valere sullo stato di previsione del Ministero competente. In tale ultimo caso, ai fini della compensazione degli effetti che eccedono le previsioni per l'esercizio in corso, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, sentito il Ministro competente, dispone la riduzione, per un corrispondente importo, di dotazioni finanziarie iscritte nello stato di previsione dell'amministrazione competente, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del comma 5 dell'articolo 21. Il decreto di cui al periodo precedente è trasmesso alle Camere corredato di apposita relazione che espone le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri previsti dalle predette leggi.

12-ter. Per gli esercizi successivi a quello in corso, alla compensazione degli effetti che eccedono le previsioni si provvede con la legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 21, comma 1-ter, lettera f), adottando prioritariamente misure correttive di carattere normativo».

Art. 4.

(Classificazione delle spese)

1. All'articolo 25 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Ai fini della classificazione economica, le spese sono ripartite in titoli a seconda che siano di natura corrente, in conto capitale o necessarie per il rimborso di prestiti».

2. All'articolo 30 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole: «di stabilità a norma dell'articolo 11, comma 3, lettera d)» sono sostituite delle seguenti: «di bilancio, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera b)»;

b) il comma 7 è abrogato.

Art. 5.

(Assestamento e variazioni di bilancio)

1. All'articolo 33 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «previsioni di bilancio» sono inserite le seguenti: «formulate a legislazione vigente»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Con il disegno di legge di cui al comma 1 possono essere proposte, limitatamente all'esercizio in corso, variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente, anche relative ad unità di voto diverse»;

c) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. Il disegno di legge di assestamento è corredato di una relazione tecnica, in cui si dà conto della coerenza del valore

del saldo netto da finanziare o da impiegare con gli obiettivi programmatici di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e). La relazione è aggiornata al passaggio dell'esame del disegno di legge tra i due rami del Parlamento.

4-ter. Il *budget* di cui all'articolo 21, comma 11, lettera f), è aggiornato sulla base del disegno di legge di assestamento e, successivamente, sulla base delle eventuali modifiche apportate al medesimo disegno di legge a seguito dell'esame parlamentare».

Art. 6.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a 3.010.000 euro per l'anno 2016, a 2.540.000 euro per l'anno 2017 e a 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede:

a) quanto a 975.000 euro per l'anno 2016 mediante utilizzo delle risorse autorizzate dall'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 2.015.000 euro per l'anno 2016 e a 2.540.000 euro per l'anno 2017, a valere sulle risorse previste alla voce «Risorse residue a disposizione» della tabella allegata alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 10/2015 del 28 gennaio 2015, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 maggio 2015;

c) quanto a 20.000 euro per l'anno 2016 e a 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo

scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.